

Allegato "A" al n. 7.321 di repertorio n. 4.373 di raccolta

**STATUTO**

**"Fondazione Alessandro Maria Zancan ONLUS" e in forma abbreviata "GrandeAle ONLUS"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - ATTIVITA'**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, a norma dell'articolo 14 del Codice Civile, una Fondazione denominata **"Fondazione Alessandro Maria Zancan ONLUS" e in forma abbreviata "GrandeAle ONLUS"** quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di beneficenza, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997, il tutto nell'esclusivo ambito della Regione Lombardia, all'interno del cui territorio devono ricadere i benefici collettivi derivanti dalle predette attività. La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la Fondazione dovrà usare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**Articolo 2 - Sede**

La Fondazione ha sede in Milano.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferito l'indirizzo della sede ed ugualmente potranno essere promosse ed istituite sedi secondarie ed uffici.

**Articolo 3 - Scopo**

La Fondazione avrà quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e della beneficenza ed in modo specifico:

- 1) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevalentemente nel campo della leucemia del bambino con particolare riguardo alle cause, alla prevenzione e agli esami in fase di esordio;
- 2) l'assistenza sociale e socio - sanitaria, anche in ambito psicologico, dei bambini leucemici e in generale dei bambini colpiti da altre malattie e delle loro famiglie;
- 3) la beneficenza a favore di bambini indigenti o comunque in precarie condizioni economiche o sociali e delle loro famiglie.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività di-

rettamente connesse a quelle istituzionali, ovvero strumentali, accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 4 - Attività**

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà:

- a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche tramite l'organizzazione di eventi;
- b) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- c) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio;
- d) gestire uno o più immobili in cui offrire ospitalità ai bambini e alle famiglie beneficiari dell'attività di cui allo scopo;
- e) avvalersi dell'opera di personale specializzato nell'assistenza sociale, socio - sanitaria e psicologica.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni nelle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

### **TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 5 - Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Segretario
- il Comitato Scientifico
- il Tesoriere
- l' Organo di consulenza tecnico - contabile.

#### **Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

La funzione di Consigliere è gratuita; in caso di attribuzione di determinati poteri a singoli Consiglieri delegati o a un Comitato Esecutivo, a questi potrà spettare la remunerazione che sarà fissata dal Consiglio.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di Zancan Giorgio Maria Angelo Antonio Bartolomeo e Mondella Luisa.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita

del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti che sono Consiglieri di diritto a vita, con atto scritto depositato presso la sede della Fondazione, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari.

I sostituti così designati sono membri a vita e dovranno a loro volta designare un proprio sostituto a vita e così via in perpetuo.

Qualora la sostituzione dei soci fondatori e dei loro sostituti non possa avvenire nel modo sopra detto, in caso di sostituzione del Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo Presidente. In caso di sostituzione del Vice - Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo Vice - Presidente.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione assumono la carica di Consiglieri e sono nominati all'unanimità dei voti dai 2 (due) membri a vita e/o loro sostituti; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri, ad eccezione di quelli nominati a vita, decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Qualora, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità non temporanea) venissero a mancare tutti i consiglieri o entrambi i consiglieri a vita, e non possano subentrare i loro sostituti, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà demandata al Presidente del "Rotary Club Milano San Babila" o, se ciò non avvenisse o risultasse impossibile, al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, salvo quanto sopra previsto per i fondatori e loro sostituti designati.

#### **Articolo 7 - Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- c) quando ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri o del Vice-Presidente, qualora si componga di due membri; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione per via elettronica (e mail) con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal-

la sede sociale, purché in Italia o in Paesi dell'Unione europea, nonché in Svizzera.

#### **Articolo 8 - Delibere del Consiglio**

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, lo presiede il Vice - Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica dello statuto e di scioglimento, che richiedono il voto favorevole di almeno uno dei fondatori o suo sostituto e della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

#### **Articolo 9 - Compiti e poteri del Consiglio**

I compiti e poteri del Consiglio sono i seguenti:

- a) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie, l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano e comunque su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione;
- b) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;
- c) deliberare sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo;
- d) deliberare sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, nonché dei proventi della gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- e) deliberare le modifiche statutarie, con il voto favorevole di almeno uno dei fondatori o suo sostituto e della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri;
- f) deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione

del Patrimonio della Fondazione, con il voto favorevole di almeno uno dei fondatori o suo sostituto e della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

Spetta al Consiglio la tenuta dei libri sociali (giornale, verbali del Consiglio di Amministrazione, Libro dei Fondatori e membri a vita).

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare "Benemeriti della Fondazione" le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini.

#### **Articolo 10 - Rappresentanza legale**

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente può rilasciare procura a terzi per singoli atti o categorie di atti.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

#### **Articolo 11 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

#### **Articolo 12 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della contabilità della Fondazione. Predispone i bilanci preventivo e consuntivo.

#### **Articolo 13 - Il Comitato Scientifico**

I soci fondatori e/o i loro sostituti possono nominare un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Comitato scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività.

Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Articolo 14 - Organo di consulenza tecnico - contabile**

Qualora sia imposto per legge ovvero ne ravvisino l'opportunità, i Fondatori e/o loro sostituti nominano l'Organo di consulenza tecnico - contabile, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di consulenza tecnico - contabile può essere monocratico (sindaco unico) o pluripersonale (collegio sindacale); salvo che la legge imponga l'organo collegiale. Quando nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso colle-

gio; quando previsto per legge, i membri del collegio sindacale o il sindaco unico devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di consulenza tecnico - contabile spettano il controllo di gestione e il controllo contabile, salvo non si ravvisi l'opportunità di affidarlo ad uno specifico soggetto iscritto nel registro dei revisori legali avente i requisiti di legge, cui si applicano tutte le norme previste al riguardo per le società a responsabilità limitata.

L'Organo di consulenza tecnico - contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

L'Organo di consulenza tecnico - contabile può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e può partecipare alle riunioni dei comitati, se costituiti.

L'Organo di consulenza tecnico - contabile vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento redigendo apposite relazioni.

All'Organo di consulenza tecnico - contabile può essere riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe dell'albo professionale di riferimento, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale Organo esamina i bilanci preventivo e consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte.

### **TITOLO III - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI**

#### **Articolo 15 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il conseguimento dello scopo, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, quando espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile;
- dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere espressamente destinata a incrementare il patrimonio indisponibile;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

#### **Articolo 16 - Fondo di gestione**

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione provvederà con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- i beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo della Fondazione, rivenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio indisponibile;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- le entrate da attività istituzionali, nonché i proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli utili o gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 17 - Esercizi della Fondazione**

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio dell'esercizio e il preventivo dell'esercizio in corso.

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del preventivo dell'esercizio in corso, del maggior termine di sei mesi.

#### **Articolo 18 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 19 - Divieti**

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 20 - Estinzione**

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente; l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione può provvedere alla sua tra-

sformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori.

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla Legge.

#### **Articolo 21 - Modifiche dello Statuto**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 28 codice civile, le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei fondatori e/o loro sostituti e complessivamente il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

#### **Articolo 22 - Rinvio**

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle altre norme specifiche sulla materia.

F.TO GIORGIO M.ZANCAN

F.TO LUISA MONDELLA

F.TO EDOARDO ROVIDA

F.TO MARIA LOPEZ (TESTE)

F.TO DIANA MARIA RECCHIA (TESTE)

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN N. 12 FACCIATE.

MILANO, 7 ottobre 2014

